

Ordinanza concernente l'amministrazione delle finanze della Chiesa cattolica dello Stato dei Grigioni

Ai sensi dell' Art. 13 Nr. 2 e l' Art. 36 della Costituzione della Chiesa cattolica dello Stato dei Grigioni, emanata dal Corpus catholicum il 29 ottobre 2014

Scopo	<p>Art. 1</p> <p>1 La Chiesa cattolica dello Stato dei Grigioni amministra le entrate, il patrimonio nonché i propri fondi e tiene per questo una contabilità autonoma.</p> <p>2 La presente ordinanza costituisce la base legale per le decisioni concernenti le uscite per quanto non regolato diversamente in altre ordinanze.</p>
Controllo	<p>Art. 2</p> <p>1 L'amministrazione delle finanze compete alla commissione di amministrazione.</p> <p>2 Essa viene effettuata dal capo del dipartimento delle finanze. Egli controlla la gestione contabile e ne presenta il rapporto alla commissione di amministrazione.</p> <p>3 In caso di violazione dei loro doveri d'ufficio, i membri della commissione di amministrazione della Chiesa cattolica dello Stato dei Grigioni rispondono secondo i principi delle rispettive leggi del Canton Grigioni concernenti la responsabilità dello Stato.</p>
Procacciamento dei mezzi	<p>Art. 3</p> <p>I mezzi vengono procurati attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none">a) le entrate della Chiesa cattolica dello Stato dei Grigioni provenienti dalle tasse di culto statalib) le entrate provenienti dal patrimonio della Chiesa dello Statoc) le elargizioni e i contributi da parte di terzi
Utilizzo dei fondi	<p>Art. 4</p> <p>1 I fondi annualmente a disposizione della Chiesa cattolica dello Stato dei Grigioni devono essere utilizzati per:</p> <ul style="list-style-type: none">a) i contributi finanziari annuali, i sussidi individuali in situazioni di emergenza, i contributi per costruzioni e i contributi per l'incentivazione delle fusioni di comuni parrocchialib) l'adempimento dei compiti della Chiesa cattolica dello Stato dei Grigionic) i contributi a terzi, in particolare alla diocesi nonché a istituzioni sociali e caritatived) gli altri costi della Chiesa cattolica dello Stato dei Grigioni <p>2 Tramite l'approvazione del preventivo, il Corpus catholicum decide circa la suddivisione dei mezzi e autorizza la commissione di amministrazione al procacciamento degli stessi.</p> <p>3 La commissione di amministrazione è autorizzata ad effettuare annualmente delle spese fino a CHF 50'000.00 al di fuori del preventivo approvato.</p>
Gestione contabile	<p>Art. 5</p> <p>1 La commissione di amministrazione designa una o più persone per la gestione contabile.</p> <p>2 Le persone sono o dipendenti o incaricate della Chiesa cattolica dello</p>

Regolamentazione della facoltà di firma	<p>Stato dei Grigioni.</p> <p>3 La gestione contabile comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la gestione della contabilità b) l'amministrazione del patrimonio e dei fondi della Chiesa dello Stato c) l'incasso delle entrate d) la regolamentazione delle spese <p>4 La commissione di amministrazione regola i particolari tramite le norme esecutive o le convenzioni sulle prestazioni.</p> <p>Art. 6</p> <p>Per la commissione di amministrazione della Chiesa cattolica dello Stato dei Grigioni i firmatari legalmente autorizzati sono due:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il presidente e un ulteriore membro della commissione di amministrazione b) il presidente e la persona alla quale è stata affidata la gestione contabile c) un ulteriore membro della commissione di amministrazione e la persona alla quale è stata affidata la gestione contabile d) due ulteriori membri della commissione di amministrazione
Organo di controllo	<p>Art. 7</p> <p>1 Organo di controllo è la commissione di gestione del Corpus catholicum.</p> <p>2 In caso di necessità, per l'esame della gestione dei conti la commissione di amministrazione può affiancare alla commissione di gestione degli esperti esterni.</p> <p>3 Eventualmente, e tenendo conto del rapporto del rispettivo specialista, la commissione di amministrazione presenta rapporto al Corpus catholicum e chiede al Corpus catholicum l'approvazione del conto annuale nonché il discharge degli organi.</p>
Entrata in vigore	<p>Art. 8</p> <p>Questa ordinanza entra in vigore il 1 gennaio 2015, dopo l'approvazione da parte del Corpus catholicum, e abolisce tutte le ordinanze contrastanti, in particolare l'Ordinanza concernente l'amministrazione delle finanze della Chiesa cattolica dello Stato dei Grigioni del 18 maggio 1960.</p>